

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti  
Dott.ssa Manuela Conci  
Dott. Giulio Quaresima  
Dott. Stefano Angeli  
Dott. Mirko Micheletti  
Dott. Massimo Canal

## GENTILE CLIENTE

### ***Circolare n. 2 del 29/01/2021***

#### **OGGETTO: Legge di Bilancio 2021**

Si elencano di seguito le principali misure di carattere tributario previste dalla Legge n. 178 del 30.12.2020 "Legge di bilancio 2021" pubblicata sulla G.U. del 30.12.2020.

#### **Esonero contributivo autonomi e professionisti – c. 20**

I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps oppure alla Casse private, con un reddito complessivo nel 2019 non superiore ad € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono beneficiare di un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ad esclusione dei premi dovuti all'Inail. È lasciato ad uno o più Decreti del Ministero del Lavoro, il compito di definire i criteri e le modalità di riconoscimento di tale esonero.

#### **Indennità reddituale autonomi e professionisti (Isacro) – c. 386-395**

Viene prevista l'erogazione di un'indennità per sei mensilità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate (in ogni caso, l'importo deve essere compreso tra 250 ed 800 euro mensili), a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque, non superiore a 8.145 euro;
- d) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- e) essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

La domanda è presentata all'Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021-2022 e 2023.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio e l'eventuale cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità, comporta l'immediata cessazione della stessa con eventuale recupero delle somme erogate post cessazione.

#### **Credito d'imposta investimenti beni strumentali nuovi – c. 1052-1058**

Viene prorogato il credito d'imposta (ex super/iper ammortamento) per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, il credito d'imposta è pari:

- **al 50%** del costo per la parte di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 30% per la parte eccedente fino a 10 milioni di euro, nel caso di acquisto di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello **Industria 4.0** (Allegato A Legge 232/2016);
- **al 20%** del costo per i beni immateriali connessi ad investimenti in beni 4.0 di cui al punto precedente, fino ad costo complessivo di 1 milione di euro;
- **al 15%** del costo per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (c.d. smart working);
- **al 10%** del costo fino a 2 milioni di euro per investimenti in altri beni strumentali materiali e immateriali.

Il credito d'imposta non concorre a formare la base imponibile né per le imposte sul reddito né per l'IRAP.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 (telematico) in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione del bene ovvero, per gli investimenti Industria 4.0 dall'anno dell'avvenuta interconnessione. Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito d'imposta relativo ad investimenti in beni materiali e immateriali diversi da quelli Industria 4.0, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Si rileva infine che per i beni Industria 4.0 è confermata la necessità di una perizia per i beni di valore superiore a 300.000 euro; per i beni di costo unitario inferiore a detto limite è invece richiesta una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante.

Ai fini della fruizione della detrazione si ricorda l'obbligo di indicare nelle fatture ed altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative *"Bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi da 1054 a 1058, della Legge di Bilancio 2021"*. Per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (c.d. smart working) si consiglia altresì di far riportare – oltre alla sopraccitata dicitura – l'indicazione *"Investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile"*.

#### **Bonus Edilizi – proroga – c. 58-59,75**

Sono prorogate per l'anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (l'importo di spesa massimo per mobili e grandi elettrodomestici viene innalzato da € 10.000 ad € 16.000), per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e per il "bonus verde".

#### **Bonus Idrico – c. 61-65**

Per le persone fisiche residenti in Italia, viene introdotto il "bonus idrico" pari ad € 1.000 per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per:

- fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- fornitura ed installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Modalità e termini per l'ottenimento del beneficio saranno stabiliti con un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (il 1° gennaio 2021).

### Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua – c. 1087-1089

Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Possono beneficiare dell'agevolazione sia le persone fisiche non esercenti attività economiche che i soggetti esercenti attività d'impresa, professionisti ed enti non commerciali.

Il credito d'imposta spetta sulle spese sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022 fino ad un ammontare massimo di spesa pari ad euro 1.000 per unità immobiliare per le persone fisiche non esercenti attività economica e ad euro 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale per gli altri soggetti.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziato. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell'agevolazione.

### Superbonus 110% - c. 66-67

Viene rivista la disciplina del Superbonus con estensione della durata dell'agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. Si segnalano in particolare le seguenti novità.

#### **Proroga esecuzione interventi agevolati**

È prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022.

Per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022.

#### **Beneficiari**

Tra i beneficiari della detrazione maggiorata vengono inserite le persone fisiche, operanti al di fuori dell'esercizio dell'impresa o di arte e professione, anche per gli interventi eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

#### **Interventi agevolabili**

La detrazione viene estesa:

- agli interventi per la coibentazione del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di ultrasessantacinquenni;
- all'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici.

#### **Adempimenti**

Per poter beneficiare del superbonus 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

### Perdite – deroghe al codice civile – c. 266

Viene prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale, con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale non è l'esercizio successivo, ma il quinto esercizio successivo.

Se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

### **Bonus pubblicità – c. 608**

Viene prorogato per il biennio 2021-2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici anche online (rispetto all'anno 2020, risultano esclusi gli investimenti effettuati tramite radio e TV), secondo il regime speciale introdotto per il 2020, pertanto:

- la base di calcolo del credito d'imposta è rappresentata dal valore dell'intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
- il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50 per cento, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La comunicazione per l'accesso al credito è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.

### **Affitti unità residenziali – c. 381-383**

Per il 2021 viene previsto il riconoscimento al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, di un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone entro il limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Ai fini del riconoscimento del contributo il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

La percentuale del beneficio potrà essere rivista proporzionalmente in relazione alle domande di accesso e alle risorse stanziare, pari a 50 milioni.

### **Credito imposta locazioni – c. 602**

Il credito d'imposta locazioni viene esteso alle agenzie di viaggio ed ai tour operator.

Per questi soggetti e per le imprese turistico-ricettive, il credito spetta sino al 30 aprile 2021 in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

### **Locazioni brevi – c.595**

Il regime fiscali delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti in ciascun periodo d'imposta. Al superamento della richiamata soglia, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.

### **Rivalutazioni terreni e partecipazioni – proroga – c.1122-1123**

Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2021.

L'imposta sostitutiva dovuta sull'eventuale rivalutazione è pari all'11% da versarsi entro il 30 giugno 2021.

### **Contribuenti trimestrali Iva per opzione – annotazione fatture – c. 1102**

I contribuenti minori (volume d'affari fino a 400mila o 700mila euro, rispettivamente per servizi o altre attività) che liquidano l'Iva trimestralmente per opzione, possono annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

### **Fatturazione elettronica operatori sanitari – c. 1105**

Anche per il periodo d'imposta 2021, gli operatori sanitari non potranno emettere fatture in formato elettronico per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei privati.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.